

Circolari per la clientela

**Obbligo di assicurazione per rischi
catastrofali per imprese residenti
e stabili organizzazioni di imprese
non residenti - Regolamento attuativo**

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 101 - 111 della L. 30.12.2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto l'obbligo di stipulare un'assicurazione da parte delle imprese, a copertura dei danni relativi alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La disposizione ha l'obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese con sede in Italia in caso di eventi catastrofali, ponendo il rischio di tali eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato, ma anche di soggetti privati.

Con il DM 30.1.2025 n. 18, pubblicato sulla *G.U.* 27.2.2025 n. 48, sono state definite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.

Il termine inizialmente previsto per adeguarsi all'obbligo in esame era il 31.12.2024, prorogato al 31.3.2025 dall'art. 13 co. 1 del DL 27.12.2024 n. 202 (c.d. "Milleproroghe"), conv. L. 21.2.2025 n. 15.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine è stato ulteriormente rinviato al 31.12.2025 dall'art. 19 co. 1-*quater* del suddetto DL 202/2024 convertito.

2 SOGGETTI

Sono tenute a stipulare le polizze catastrofali in oggetto le imprese:

- con sede legale in Italia o con sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia;
- tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.

In assenza di specificazioni, si ritiene che l'obbligo riguardi sia i soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro, che le imprese iscritte nelle sezioni speciali.

Esclusioni

Sono escluse dall'obbligo le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici (art. 1 co. 515 ss. della L. 234/2021).

3 BENI OGGETTO DI COPERTURA

Le polizze sono destinate alla copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

- terreni e fabbricati,
- impianti e macchinari,
- attrezzature industriali e commerciali,

come definiti all'art. 1 co. 1 lett. b) n. 1, 2, 3 e 4 del DM 18/2025, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa.

Se ne ricava che l'assicurazione dovrebbe coprire anche i beni che l'imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, *leasing*) e di cui non è proprietario.

Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo i beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, o gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

Inoltre, posto che i contratti coprono i danni alle immobilizzazioni materiali delle imprese indicate, sono esclusi dalla copertura i beni dell'attivo circolante, quindi il magazzino.

4 EVENTI ASSICURATI

I contratti di assicurazione sono destinati alla copertura dei danni ai suddetti beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, individuati in:

- sismi,
- alluvioni,
- frane,
- inondazioni,
- esondazioni,

come definiti all'art. 3 del DM 18/2025.

La polizza assicurativa non copre:

- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

5 CONDIZIONI DEI CONTRATTI

La L. 213/2023 e il DM 18/2025 definiscono alcuni aspetti del contenuto del contratto di assicurazione, a cui le imprese di assicurazione devono conformare i loro testi di polizza.

Calcolo dei premi

I premi (l'importo che il contraente deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione) vanno determinati in misura proporzionale al rischio, tenendo conto di diversi elementi, tra cui il territorio e la vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene anche conto "*in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio*" delle misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i beni assicurati.

I premi saranno aggiornati periodicamente.

Scoperto

La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell'assicurato.

In particolare:

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte a carico dell'impresa non può essere superiore al 15% del danno indennizzabile;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro e per le grandi imprese (quelle che, alla data di chiusura del bilancio presentino, congiuntamente, un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Massimale

I contratti di assicurazione potranno anche prevedere un massimale, vale a dire un importo massimo corrisposto per sinistro, secondo i seguenti principi:

- fino a un milione di euro di somma assicurata, il massimale è pari alla somma stessa;
- da un milione a 30 milioni di euro, il limite di indennizzo è pari al 70% della somma assicurata;
- sopra i 30 milioni di euro e per le grandi imprese, la determinazione di massimali è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

6 TERMINI PER ADEMPIERE

La generalità delle imprese interessate deve dotarsi della polizza descritta entro il 31.3.2025.

Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine è fissato al 31.12.2025.

Per quanto riguarda le compagnie assicurative, queste:

- devono adeguare i testi di polizza entro il 29.3.2025;
- devono adeguare le polizze già in essere a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

7 SANZIONI

Se le imprese destinatarie dell'obbligo non adempiono, di tale inadempimento *“si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”*.

Le imprese inadempienti, dunque, potrebbero essere escluse da agevolazioni pubbliche di qualsiasi genere (non solo quelle spettanti in caso di eventi calamitosi) o potrebbero accedervi in misura ridotta.

Le imprese di assicurazione che rifiutano o eludono l'obbligo di contrarre sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000,00 a 500.000,00 euro.